

Proc. N. 596-1/2025 P.U.

Sentenza 552/2025

Repertorio 593/2025

Liquidazione 53/2025
controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 596-1/2025 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Emiliano Brocchi, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Isabella Maria Rinaldi, anche gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi Protezione Sociale Italiana – Segretariato sociale di Roma, con atto depositato il 15 dicembre 2023 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato in data 03 aprile 2025 e iscritto al n. 596-1/2025 P.U il Sig. Emiliano Brocchi, esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 19 settembre 2023, n. prot. 23/2023, presso l'Organismo di Composizione della Crisi Protezione



Sociale Italiana – Segretariato sociale di Roma, aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 15 dicembre 2023, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava l'avv. Maria Isabella Rinaldi, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata in data 18 dicembre 2023. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'Avv. Rinaldi, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

Il signor Brocchi afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento da ricondurre ad un unico accertamento fiscale da parte dell'agenzia delle entrate risalente all'anno 2009 (presunti redditi non dichiarati), posto a carico sia della società Print Art srls (cancellata dal registro delle imprese nel 2012), della quale era l'unico socio, sia dello stesso ricorrente.

Più in particolare l'istante deduceva di aver costituito nell'anno 2004, la società PrintArt srl a socio unico, operante nel settore della tipografia, della quale era intestatario del 100% delle azioni.

Nell'anno 2009 pervenivano accertamenti presuntivi da parte dell'agenzia delle entrate sia nei confronti della società che dell'unico socio aventi ad oggetto operazioni finanziarie di incassi e pagamenti che l'Ufficio aveva valutato essere ricavi non esposti e non dichiarati.

Da quel momento si apriva un contenzioso tributario durato anni, conclusosi con sentenza n. 8612/2021 (n. R.G. 25535/2019), con la quale la Corte di cassazione sanciva la definitiva soccombenza del Sig. Brocchi.

Nelle more, il Sig. Brocchi cessava l'attività della Print Art srls con successiva cancellazione dal registro delle imprese nel 2012.



Nell'anno 2013, il Sig. Brocchi, costituiva una nuova società, la Beyond srls, al fine di continuare l'attività commerciale nel settore dei servizi pubblicitari.

Durante il periodo pandemico (Covid-19), la Beyond srls azzerava quasi totalmente i propri utili.

In data 12 ottobre 2022, il Sig. Brocchi cede la gestione del ramo d'azienda di Beyond srls alla Macth srl mediante esborso da parte di quest'ultima di un canone mensile pari ad euro 500,00.

Il Sig. Emiliano Brocchi, dal mese di febbraio 2023, svolge attività di lavoro dipendente presso la Macth srl., percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.042,10.

Il Sig. Brocchi è padre di un n. 2 figli minori ai quali versa un contributo mensile complessivo pari ad euro 400,00.

L'esposizione debitoria dell'istante è formata esclusivamente dalle obbligazioni inadempite nei confronti dell'agenzia dell'entrate.

L'incalzare dei debiti ed il venir meno delle risorse per farvi fronte hanno ridotto il sig. Brocchi in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione controllata.

In ordine alla situazione patrimoniale, Brocchi non risulta titolare di alcun bene immobile né di bene mobile registrato.

Lo stesso risulta percepire unicamente la retribuzione derivante dal proprio rapporto di lavoro subordinato con la Match srl. Tale retribuzione attualmente risulta, dalla documentazione acquisita, pari ad un importo mensile medio di circa euro 1.042,10;

Il Sig. Brocchi versa ai n. 2 figli minori, nati da una relazione *more uxorio*, la somma complessiva pari ad euro 400,00.

Non risultano altre fonti di reddito in capo al ricorrente.



Il Gestore della Crisi tenuto conto dei dati Istat anno 2023 indica in € 900,57 il reddito mensile medio al di sotto del quale il Sig. Brocchi verserebbe in stato di povertà.

-che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie - che hanno trovato convalida nella relazione di corredo ex art. 269 comma 2 CCII redatta dall'OCC all'esito dell'interpello dei creditori istituzionali e delle pertinenti verifiche - e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

a) Agenzia delle Entrate euro 117.576,03 in privilegio;

Oltre € 3.660,00 quale compenso dell'OCC in prededuzione.

Attualmente il sig. Brocchi sta vivendo in un appartamento concessogli in comodato gratuito con onere delle utenze pari ad euro 150,00 mensili.

Dal reddito percepito, dallo squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;

-la nomina di un liquidatore dei beni;

-di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria del ricorrente oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII'* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* l'Avv. Avv. Isabella Maria Rinaldi.



2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, alla Via Giulio Coggiola n. 30 ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. Brocchi nel ricorso e convalidato dal '*gestore della crisi*' nella propria relazione nonché alla luce del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal '*gestore della crisi da sovraindebitamento*' Avv. Isabella Maria Rinaldi, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

3.a

Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite



solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di indicazioni che, secondo il noto principio *'utile per inutile non vitiatur'* deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.

Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tale esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. Emiliano Brocchi (c.f. BRCMLN79M28H501G) residente in Roma, alla Via Giulio Coggiola n. 30, richiesta con ricorso depositato il 03 aprile 2025;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina al ricorrente la consegna e il rilascio di beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

La giudice relatrice

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia

